



DOCUMENTO SULLA RITA

“RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA”

(Approvato dal C.d.A. del 22 marzo 2018)

(Aggiornato al 25 settembre 2018)

1. Premessa

La legge di bilancio per il 2018 (Legge n.205 del 27 dicembre 2017) in vigore dal 1° gennaio 2018 ha introdotto, tramite l'integrale revisione del comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. n.252/2005, una nuova tipologia di prestazione di previdenza complementare denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (di seguito RITA).

La RITA, pertanto, è una rendita temporanea che può essere richiesta utilizzando in tutto o in parte il montante maturato presso il fondo pensione dal lavoratore e che verrà percepita sino al raggiungimento dell'età legale di pensionamento.

Il Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2018 ha approvato le modifiche statutarie e l'aggiornamento dei documenti informativi di CONCRETO che sono reperibili nel sito Internet (www.fondoconcreto.it) nelle apposite sezioni.

2. Requisiti per richiedere la RITA

Per poter accedere alla RITA, l'aderente deve possedere i requisiti previsti nei seguenti casi:

1° Caso

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
- c) maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2° Caso

- a) cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- c) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
- d) maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementare.

A differenza di quanto previsto originariamente l'erogazione della RITA non è più vincolata all'ottenimento dell'APE ma sarà sufficiente la presentazione al Fondo Pensione di certificazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra.

Per comprovare il possesso del requisito contributivo (**Caso 1**) previsto dalla norma, sarà necessario produrre il certificato Ecocert rilasciato dall'Inps o in alternativa l'estratto conto integrato (ECI) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi accessibile tramite sito INPS.

Per comprovare la sussistenza di stato di Inoccupazione superiore a 24 mesi (**Caso 2**) sarà necessario produrre l'attestato rilasciato dal centro per l'impiego o in alternativa una dichiarazione sostitutiva autenticata attestante l'inoccupazione superiore a 24 mesi.

3. Revoca

Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca tramite l'apposito modulo presente sul sito del Fondo nella sezione "modulistica"; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

4. Modalità di erogazione

La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici. La durata massima dell'erogazione del capitale frazionato non potrà in nessun caso superare i 10 anni. CONCRETO procederà direttamente all'erogazione della RITA.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo, così da poter beneficiare dei relativi rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da esprimersi al momento della richiesta, la porzione di montante sarà riversata nel Comparto Garantito. Il Fondo prevede l'erogazione delle rate della RITA con periodicità trimestrale. L'erogazione della medesima avverrà entro 180 giorni dal ricevimento del modulo di richiesta con il modello n.9/E presente sul sito del Fondo nella sezione "modulistica" e della documentazione integrativa atta a comprovare la sussistenza dei requisiti.

5. Costi

Per l'attivazione, l'erogazione e la revoca della RITA sono previste le seguenti voci di costo:

- € 20,00 – Una Tantum avvio della prestazione
- € 10,00 – Periodiche per l'erogazione
- € 20,00 – Una Tantum per Revoca

Inoltre, Per gli aderenti che hanno convertito l'intera posizione in RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) e che non effettuano versamenti nel corso dell'anno è previsto un costo annuo pari a 12,00€.

6. Tassazione

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, tuttavia, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva dichiarandolo espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

7. Informazioni generali

In caso di contratto di cessione del quinto dello stipendio?

Qualora la finanziaria, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, inoltri richiesta di estinzione del debito residuo antecedentemente alla presentazione della domanda della RITA da parte dell'iscritto, il Fondo dovrà prima soddisfare la richiesta della società finanziaria.

La RITA è cedibile, sequestrabile e pignorabile?

Essendo la RITA una prestazione di previdenza complementare, seppur anticipata e sottoposta a requisiti diversi rispetto alla prestazione ordinaria, alle relative rate si applicano, per gli iscritti destinatari delle previsioni del Decreto lgs. 252/2005, i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti dall'art. 11, comma 1 O, del Decreto lgs. 252/2005.

In caso di premorienza?

In caso di decesso dell'iscritto in corso di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005 (e, per coloro ai quali ancora si applicano, dall'art. 10, commi 3-ter e 3-quater del Decreto lgs. 124/1993).

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica?

Il trasferimento della posizione individuale dovrà riguardare l'intera posizione individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

È possibile richiedere le prestazioni previste dal Fondo (Riscatto, Anticipazione, Rendita)?

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua della posizione individuale - che continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica complementare - l'iscritto può chiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari delle prestazioni in capitale e/o rendita.